

## **Relazione tecnico finanziaria**

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale

nella seduta n. 168 del 7 luglio 2020

Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13

"Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"

### **Art. 1**

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 13/2003)

La disposizione modifica l'articolo 8 della l.r. 13/2003 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale". Tale articolo disciplinava il dipartimento delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetriche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione prevedendolo presso le aziende ospedaliere e presso ciascuna area vasta dell'ASUR. La deliberazione legislativa modifica detto articolo prevedendo, presso le aziende ospedaliere e presso ciascuna area vasta dell'ASUR, il dipartimento delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetriche ed inoltre, nell'ambito dell'ASUR, il dipartimento delle professioni sanitarie relativo alle specifiche aree tecnica, della riabilitazione e della prevenzione e il dipartimento relativo alla specifica area del servizio sociale professionale. Riguardo ai dipartimenti delle professioni sanitarie, già esistenti presso le aziende ospedaliere, la disposizione precisa che essi sono integrati dalle specifiche aree tecnica, della riabilitazione e della prevenzione e dalla specifica area del Servizio sociale professionale.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 2**

(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria, in quanto le aziende sanitarie dovranno attuare la legge con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, mediante le necessarie modificazioni compensative.